mercoledì, 18 settembre 2013

Carlo Azimonti

Giornata del Decreto del fare

DECRETO DEL FARE (D.L. N. 69/2013) NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO



Dal 2 settembre 2013 è obbligatorio:

- inserire l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) in tutte le richieste di DURC (in assenza, la richiesta non viene lavorata);
- trasmettere i DURC esclusivamente all'indirizzo PEC del soggetto richiedente (Stazione Appaltante, Amministrazione procedente, SOA o impresa).

Solo in casi particolari e circoscritti, è possibile utilizzare la stampa del documento allegato all'email certificata.

Avviene tramite PEC (articolo 31, comma 8, del D.L. n. 69/2013) anche l'inoltro dell'eventuale invito a regolarizzare la posizione da parte degli Enti preposti al rilascio del DURC (c.d. «preavviso di accertamento negativo»).

In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del DURC agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio.

Tale esonero si applica solo ai <u>lavori privati di manutenzione in</u> <u>edilizia</u> che devono essere svolti direttamente, esclusivamente e per proprio conto dal proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.

Riferimento normativo: articolo 31, comma 1-bis, del D.L. n. 69/2013.

A decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) (v. articolo 18 D.Lgs. n. 81/2008), saranno operative le seguenti modifiche:

- abolizione dell'obbligo della denuncia di infortunio sul lavoro all'Autorità di Pubblica Sicurezza (P.S.);
- in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni gli Enti interessati (P.S. e D.T.L.) acquisiranno direttamente dall'INAIL i dati relativi alle denunce di detti infortuni sul lavoro.

Riferimento normativo: articolo 32 del D.L. n. 69/2013

A decorrere dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale che detterà le modalità applicative (termine emanazione del decreto: 21 dicembre 2013), il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, il certificato di parto ed il certificato di interruzione di gravidanza dovranno essere inviati all'INPS esclusivamente per via telematica dal medico del S.S.N. o convenzionato o dalla struttura sanitaria pubblica o privata.

Il datore di lavoro potrà così acquisire *on line* tale certificazione messa a disposizione dall'INPS, come già avviene per le certificazioni di malattia.

Riferimento normativo: articolo 34 del D.L. n. 69/2013

Dal Decreto del Fare al **Decreto lavoro c.d. Giovannini** (D.L. n. 76/2013)

Solidarietà negli appalti (articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003)

La responsabilità solidale trova applicazione anche in relazione ai compensi ed agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (articolo 9, D.L. n. 76/2013).

Riferimenti amministrativi: circolari Ministero del lavoro n. 35/2013 e n. 5/2011

Contatti

Dr. Carlo Azimonti

Tel. 02.88129578

c.azimonti@assimpredilance.it

Fax 02.88.12.95.57

www.assimpredilance.it

Assimpredil Ance
ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
20123 MILANO - Via San Maurilio, 21

